



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Area Sviluppo del Territorio

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CCV)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/04/2022

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (CCV)**

Sommario

Art. 1 - Oggetto e competenze Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Campo di applicazione.....	4
Art. 4 - Composizione e nomina Commissione.....	5
Art. 5 - Segreteria CCV.....	5
Art. 6 - Presentazione delle istanze intervento della CCV documentazione e procedimento.....	6
Art. 7 - Ordine del giorno, convocazione, lavori e verbale della CCV.....	6
Art. 8 - Adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione di agibilità definitiva e temporanea.....	7
Art. 9 - Adempimenti per il al rilascio dell'autorizzazione di esercizio temporanee - Ex Art 68 E 69 del TULPS.....	7
Art. 10 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente.....	7
Art. 11 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone.....	8
Art. 12 - Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.....	8
Art. 13 - Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del TULPS.....	8
Art. 14 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo.....	9
Art. 15 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici.....	9
Art. 16 - Spese di istruttoria verifica e sopralluogo.....	9
Art. 17 - Entrata in vigore.....	9

Art. 1 - Oggetto e competenze Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa del Comune, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo (CCV) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, *"Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773)"*, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311, e gli indirizzi procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773. e del D.Lgs. n. 222/2016 c.d. SCIA 2)
2. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente ai sensi dell'art. 80 del R.D. n.773/1931, per verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita a altro Ente ai sensi dell'art. 142 del R.D. n. 635/1940 s.m.i.
3. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCV) provvede a:
 - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.
 - b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.
 - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
 - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 08/01/1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/03/1968, n. 337, *"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"* e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 07/02/1992 n. 150 e L. 13/12/1998 n. 426).
 - e) Controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
 - f) Ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940.
 - g) Stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente Regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei Vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22/02/1996.
4. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

Art. 2 - Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19/08/1996 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*, e dal D.P.R. 01/08/2011, n. 151 *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.49, comma 4-quater, del D.L. n.78/2010, convertito con modifiche dalla Legge n.122/2010"*, ai fini del presente Regolamento per:
 - a) *luogo pubblico* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
 - b) *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) *spettacoli* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - e) *trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
 - f) *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, non superiore ai 90 giorni, nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
 - g) *allestimenti temporanei* si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - h) *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;

- i) *spettacoli viaggianti* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate stabilmente al suolo;
- j) *parchi di divertimento* si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Secondo la normativa in materia richiamata, la CCV sui locali di pubblico spettacolo esercita la propria attività riguardo a:
 - a) teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
 - b) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - c) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - d) auditorium e sale convegno, con capienza fino a 5000 persone;
 - e) locali di trattenimento con capienza fino a 5000 persone, intesi come locali destinati ad attrazioni varie ovvero aree ubicate in esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli;
 - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club, con capienza fino a 5000 persone;
 - g) parchi di divertimento, con capienza fino a 5000 persone;
 - h) luoghi all'aperto ovvero ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, di veicoli per il volo di qualsiasi genere, con capienza fino a 5000 persone;
 - i) locali multiuso, adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
 - j) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
 - k) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, ivi comprese le piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico con capienza fino a 5000 persone;
2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) Luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (*recinzioni, transeene, sedie, tribune, panche, ecc*) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n.P529/4109 del 02/07/2003).
 - b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
 - c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
 - d) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
 - e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
 - f) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
 - g) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 - h) Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
 - i) Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti parco di divertimenti.

3. Per i casi di cui alla lettera a), e), i) congiuntamente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività SCIA, sostitutiva dell'autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione: l'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Il dichiarante in sede di presentazione della SCIA può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del TULPS per i locali e gli impianti che hanno una capienza complessiva fino a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato (ingegneri, architetti, dei geometri, periti industriali) firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 4 - Composizione e nomina Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCV) è così composta:
 - dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - dal Dirigente medico dell'ATS o da un medico dallo stesso delegato;
 - dal Responsabile dell'Area Sviluppo del Territorio del Comune o suo delegato;
 - dal Responsabile dell'Area Infrastrutture del Comune o suo delegato;
 - dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - da un esperto di elettrotecnica.
2. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quelli di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata tra i professionisti operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale. Tale nomina è efficace dall'accettazione dell'incarico.
3. La Commissione può essere integrata con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare, con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18/03/1996 e con il Sovrintendente alle Belle Arti o suo delegato in caso di edificio con vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.
4. Possono, inoltre, fare parte della Commissione:
 - un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Per ogni componente della Commissione può essere previsto uno supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
5. La Commissione è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art.141 bis del R.D. n. 635/1940, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

Art. 5 - Segreteria CCV

1. La Segreteria funge da supporto all'attività della Commissione, ne cura l'attività amministrativa connessa al rilascio del parere di agibilità e predispone gli atti necessari al funzionamento della stessa. Essa è incardinata nell'Area Sviluppo del Territorio.
2. Le funzioni di Segreteria sono svolte dai dipendenti comunali appositamente preposti alla responsabilità della stessa. La Segreteria della CCV espleta in particolare i seguenti compiti:
 - a) fornisce indicazioni e le informazioni di base agli interessati;
 - b) acquisisce le istanze di parere rivolte alla CCV. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto (o effettuato il sopralluogo), la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data.
 - c) controlla la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori eventuali richieste di documentazione e chiarimenti espressi dalla Commissione stessa;
 - d) redige l'ordine del giorno della seduta e la convoca, in accordo con il Presidente;

- e) partecipa ai lavori della Commissione e ne redige il relativo verbale;
- f) conserva i verbali delle riunioni della Commissione;
- g) organizza in accordo con il Presidente, i sopralluoghi e li convoca, nonché vi partecipa e ne redige il verbale;
- h) coadiuva il Presidente per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni al Comune;
- i) raccoglie ed aggiorna le disposizioni normative e le regole tecniche;

Art. 6 - Presentazione delle istanze intervento della CCV documentazione e procedimento

1. Le istanze di intervento della CCV sono trasmesse al Comune ovvero alla Segreteria CCV in formato digitale in caso di:
 - a) di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, nell'ambito delle procedure di natura urbanistica e/o edilizia;
 - b) di manifestazione avente carattere temporaneo, di norma 30 giorni prima dello svolgimento delle stesse.
2. Le istanze e le SCIA devono essere presentate in formato digitale sulla piattaforma *impresainungiorno* complete della documentazione tecnica individuata con specifica determina dirigenziale;
3. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere entro il termine previsto per la tipologia di istanza. Tale termine può essere sospeso per motivi istruttori in caso di incompletezza e carenza documentale, riscontrata dalla CCV, o per acquisire approfondimenti indispensabili per l'espressione del parere. In caso di gravi carenze documentali o di mancata ottemperanza entro il termine assegnato per l'integrazione la domanda sarà dichiarata irricevibile o respinta.

Art. 7 - Ordine del giorno, convocazione, lavori e verbale della CCV

1. La Commissione è convocata dal Presidente con un ordine del giorno scritto inviato telematicamente a tutti i componenti, di norma 15 giorni prima della seduta o del sopralluogo. Per motivati casi di urgenza il predetto termine può essere ridotto e 3 giorni. I componenti, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, ove individuati, affinché li sostituiscano. La convocazione è inviata, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente della Commissione, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato. Insieme all'ordine del giorno è trasmessa anche l'intera documentazione tecnica pervenuta dal soggetto interessato/richiedente.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere al Presidente. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della CCV da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco può delegare un professionista iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 818/1984. Nel caso di sopralluogo relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui per cause di forza maggiore non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.
3. La Commissione si riunisce di norma presso la sede comunale o nei luoghi indicati nella convocazione. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi vengono di norma effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti previsti. Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.
5. Il richiedente, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega; può altresì presentare memorie e/o documenti. In ogni caso all'atto dell'espressione del parere della CCV lo stesso dovrà abbandonare la riunione.
6. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le stanze iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la stessa ritenga, comunque, di esaminare. Di ogni riunione o sopralluogo della CCV viene redatto, a cura della Segreteria apposito verbale relativo alle istanze esaminate, deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi di cui ai commi precedenti. Il verbale è firmato da tutti i componenti presenti ed affidato alla conservazione da parte della Segreteria CCV. Esso deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e della decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:
 - i nomi dei componenti presenti;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato,

- nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente poste nel parere dai membri la Commissione.
7. I membri della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del C.p.Civile.
 8. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere;
 9. Le relative decisioni della CCV, a cura della Segreteria sono comunicate all'interessato per posta elettronica certificata.

Art. 8 - Adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione di agibilità definitiva e temporanea

1. Le istanze pervenute al Comune per il rilascio dell'autorizzazione di agibilità definitiva di un locale, destinato a pubblico spettacolo, devono sempre essere corredate dall'autocertificazione relativa alla conformità della destinazione d'uso con le previsioni dello strumento urbanistico vigente e della salubrità dei luoghi sia dell'edificio che delle eventuale pertinenze.
2. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di agibilità definitiva, relativa a cinema, teatri, sale convegni/conferenze, impianti sportivi, nonché di trattenimenti danzanti, devono pervenire alla Segreteria CCV complete della documentazione prevista, almeno 60 giorni prima del giorno di inizio dell'attività alla quale si riferisce, pena la mancata iscrizione dell'istanza al primo ordine del giorno utile al suo esame in Commissione;
3. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di agibilità definitiva, relativa a cinema, teatri, sale convegni/conferenze, impianti sportivi, nonché di trattenimenti danzanti, con capienza fino a 200 persone come disciplinato dall'art 141 comma 2 del Regolamento di attuazione del TULPS, devono, a pena di rigetto della stessa, pervenire alla Segreteria CCV almeno 15 giorni prima del giorno di inizio dell'attività, completa dell'asseverazione del tecnico abilitato e della documentazione prevista.
4. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di agibilità temporanee relative a cinema, teatri, sale convegni/conferenze, impianti sportivi, nonché di trattenimenti danzanti, devono pervenire alla Segreteria CCV complete della documentazione prevista, almeno 15 giorni prima del giorno di inizio dell'attività, pena la mancata iscrizione dell'istanza al primo ordine del giorno utile al suo esame in Commissione.
5. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di agibilità temporanea, con capienza fino a 200 persone, come disciplinato dall'art 141 comma 2 del Regolamento di attuazione del TULPS, devono, a pena di rigetto della stessa, pervenire alla Segreteria CCV, almeno 15 giorni prima del giorno di inizio dell'attività, completa dell'asseverazione tecnica e della documentazione prevista.

Art. 9 - Adempimenti per il al rilascio dell'autorizzazione di esercizio temporanee - Ex Art 68 E 69 del TULPS

1. Le istanze propedeutiche al rilascio delle autorizzazione di esercizio temporanee devono pervenire, in formato digitale, alla Segreteria CCV almeno 15 giorni prima del giorno di inizio delle manifestazioni alle quali si riferiscono, pena irricevibilità.
2. La documentazione tecnica relativa all'istanza di cui al comma 1, qualora propedeutica al rilascio del parere della CCV ex art 80 TULPS, deve pervenire alla Segreteria CCV almeno 15 giorni prima del giorno di inizio delle manifestazioni, pena la mancata iscrizione dell'istanza al primo ordine del giorno utile al suo esame
3. Per le manifestazioni con capienza fino a 200 persone, la relazione tecnica asseverata di cui al c. 2 dell'art 141 del regolamento di attuazione del TULPS, deve, a pena di rigetto della relativa domanda di cui al comma 1, direttamente pervenire alla Segreteria CCV competente al rilascio, almeno 15 giorni prima del giorno di inizio della manifestazione alla quale si riferisce.
4. Ai fini dell'art. 68 del TULPS, la autorizzazione di pubblico spettacolo può essere intestata al soggetto organizzatore dell'evento anche se diverso dall'esecutore, cui competono gli adempimenti fiscali e/o amministrativi connessi ai diritti di autore.

Art. 10 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. n. 311/2001 art. 141 c. 3, salvo che la Commissione non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Tale condizione deve essere avvalorata da una dichiarazione resa congiuntamente dal richiedente e dal tecnico incaricato, nei modi e forme di cui al D.P.R. 445/2000.
2. Il soggetto che richiede il rilascio della autorizzazione deve far pervenire al Comune ovvero alla Segreteria CCV , prima dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli allestimenti installati, nonché le

dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati a firma di tecnico abilitato. Il richiedente in sede di presentazione della domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni citate in sede di controllo.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la CCV di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

Art. 11 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone.

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva fino a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che ai locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone si applicano, comunque, le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato al DM 19.08.1996.
2. La relazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea, e nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente la relazione deve essere presentata nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico dell'Edilizia e dell'Impresa e deve attestare il rispetto della normativa vigente (D.M. 19.08.1996 e s.m.i.; DPR n.151/2011); successivamente deve essere presentata al Comune, prima dell'inizio dell'attività temporanea, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge vigenti, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.
3. Il professionista in sede di presentazione della SCIA può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni relative al corretto montaggio, le dichiarazioni di conformità ai sensi delle normative vigenti in sede di controllo.
4. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.
5. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 12 - Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.

1. Per il rilascio della autorizzazione di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata al Comune ovvero alla Segreteria CCV la domanda con le modalità previste dal presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.
2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di voltura nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. Resta, comunque, obbligatoria la verifica della Commissione Comunale (CCV) da effettuarsi di norma entro il termine di 30 giorni.

Art. 13 - Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del TULPS

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del TULPS.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed f) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato);
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente (tenuto conto del luogo in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica) della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCV per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
5. Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente del luogo in cui è situato il locale, l'area, l'impianto o l'attività oggetto di verifica trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 14 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le vigenti norme sull'inquinamento acustico. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti e gli orari di cui alla norma sopra indicata, può essere richiesta autorizzazione in deroga.
2. Resta salva la possibilità per il Comune di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in un'edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o non lucrative di utilità sociale (ad es.: Comitati Cittadini, Pro-Loco, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Art. 15 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di un esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 06/10/1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 16 - Spese di istruttoria verifica e sopralluogo.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'interessato. I diritti di istruttoria, le modalità e i termini per il pagamento sono stabiliti dalla Giunta comunale che potrà prevedere casistiche soggette ad agevolazioni e/o esoneri.
2. Il mancato versamento dei descritte spese comporta la non effettuazione delle verifiche.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione dello stesso sull'amministrazione trasparente.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in tema di CCV devono considerarsi integralmente sostituite da quanto previsto nel presente Regolamento.